

9865/12

ESENTE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione II

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65572 R.G. contenzioso dell'anno 2011

TRA

, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Varaita 8 presso l'avv. Dalila Loiacono che lo rappresenta giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE OPPONENTE

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t.

EQUITALIA GERIT Spa, in persona del legale rappresentante p.t.

CONVENUTI OPPOSTI CONTUMACI

OGGETTO: opposizione ex art. 615 cpc.

CONCLUSIONI: come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto opposizione, ex art. 615/1 cpc, alla cartella di pagamento n. 09720090045588485 con la quale gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 432,04 asseritamente dovuta a titolo di sanzioni amministrative, maggiorazioni e spese conseguenti a violazioni del Codice della Strada. Deduce l'opponente l'illegittimità dell'atto opposto per i seguenti motivi: 1) intervenuta prescrizione dei crediti azionati, 2) pagamento di due delle sanzioni sottese, come da documentazione prodotta, 3) carenza di motivazione, 4) illegittimità delle maggiorazioni applicate, 5) omessa notifica dell'invito bonario. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno ex art. 96 cpc e, in subordine, la riduzione dell'importo a quanto effettivamente dovuto. Con vittoria di spese. I convenuti non si sono costituiti, quindi la causa all'udienza del 14/3/12, sulle conclusioni dell'opponente, è stata trattenuta in decisione.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, quanto all'eccepita prescrizione del diritto azionato. Con riferimento al verbale sotteso n. 13051542242, lo stesso risulta elevato il 20/10/05, laddove l'atto oggi impugnato è stato notificato, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta, ex art. 140 cpc mediante deposito dello stesso presso la Casa Comunale e invio della relativa comunicazione in data 19/4/11, con la conseguenza che – anche considerando la data del 19/3/06 quale ultimo giorno utile ex art. 201 CS per la notifica del verbale – alla data suddetta risulta comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/81. Riguardo, poi, ai residui verbali, in difetto di prova in ordine alla data di notifica degli stessi e considerato il pagamento delle relative sanzioni (avvenuto, come da documentazione prodotta, il 15/4/06) quale atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 cc, il termine quinquennale di cui sopra alla data del 19/4/11 risulta parimenti irrimediabilmente decorso. Le ulteriori doglianze si ritengono assorbite. Non può, al contrario, ad avviso di questo giudicante, trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Non sembra invero potersi ritenere, nella fattispecie, sussistente né il requisito oggettivo dell'esistenza di un pregiudizio subito come effetto diretto ed immediato della condotta processuale della controparte, né quello soggettivo (mala fede o colpa grave), anche e soprattutto considerato che l'eccezione di prescrizione attiene alla sfera di discrezionalità di colui che può avvalersene, potendo rinunciarvi in maniera espressa o tacita, e che la prescrizione medesima non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La natura della fattispecie e i limiti dell'accoglimento fanno ritenere equa la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il diritto dell'opposto Comune di Roma di esigere le somme di cui ai verbali sottesi alla cartella opposta n. 09720090045588485;

-dichiara l'inefficacia della cartella di cui sopra;

-compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, 15/3/12

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li **21 MAR. 2012**
IL CANCELLIERE
Arianna Lapago

